



# *Città di Alliste*

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

(Deliberazione C.C. n. del )

# INDICE

## **Titolo I - Principi generali**

- Art. 1** - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2** - Definizione delle entrate
- Art. 3** - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 4** - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 5** – Pagamento dei Tributi e Rimborsi
- Art. 6** - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 7** - Informazioni al contribuente

## **Titolo II - Gestione delle entrate**

- Art. 8** - Forme di gestione delle entrate
- Art. 9** - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 10** - Attività di verifica e controllo
- Art. 11** - Poteri ispettivi
- Art. 12** - Attività di liquidazione
- Art. 13** - Attività di accertamento e rettifica
- Art. 14** - Sanzioni tributarie - principi generali
- Art. 15** - Interpello del contribuente

## **Titolo III - Attività di riscossione**

- Art. 16** - Riscossione coattiva
- Art. 17** - Attività di riscossione volontaria
- Art. 18** - Acquiescenza o adesione agli atti di accertamento
- Art. 19** - Dilazione del pagamento
- Art. 20** - Personale

## **Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflattivi**

- Art. 21** - Contenzioso
- Art. 22** - Autotutela
- Art. 23** - Accertamento con adesione

## **Titolo V - Disposizioni finali**

- Art. 24** - Rinvio e abrogazione

# **Titolo I**

## **Principi generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità del regolamento**

- 1) Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, in conformità delle norme vigenti in materia di tributi locali e di ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2) Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
- 3) Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
- 4) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

### **Art. 2**

#### **Definizione delle entrate**

- 1) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.
- 2) Sono abrogate tutte le norme regolamentari di livello inferiore e di qualsiasi altra natura in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Regolamentazione delle tipologie di entrate**

- 1) I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 4**

#### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

- 1) Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.

2) Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate con apposita delibera entro i limiti e termini stabiliti dalla legge.

#### **Art. 5 Pagamenti dei Tributi e Rimborsi**

- 1) Il pagamento dei tributi ed i rimborsi delle somme non dovute o riconosciute indebite sono effettuati nei tempi e nei modi previsti dalle leggi dello stato in materia di tributi ovvero dai singoli regolamenti comunali.
- 2) Non si fa luogo al pagamento di tributi ovvero versamenti, rimborsi, compensazioni, liquidazioni, accertamenti, iscrizioni a ruolo di imposta, sanzioni e interessi, per importi inferiori a quelli previsti dalle norme vigenti.

#### **Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

- 1) Il Comune ha facoltà di disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 2) Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili.

#### **Art. 7 Informazioni al contribuente**

- 1) L'Ente darà pubblicità, nei limiti delle proprie facoltà, e con le modalità idonee, di tutti i propri atti che dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari che comportano adempimenti a carico del contribuente.

### **Titolo II Gestione delle entrate**

#### **Art. 8 Forme di gestione delle entrate**

- 1) L'Ente ha facoltà di scegliere la forma di gestione delle entrate, singolarmente, per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, tra una delle seguenti forme:
  - a) gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs 267/2000;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 bis lett. c) del D.Lgs 267/2000;

- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 lett. e) del D.Lgs 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.Lgs 112 del 13 aprile 1999.
- 2) La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata sulla base di termini e condizioni prestabiliti e nel rispetto della normativa vigente.
- 3) La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

### **Art. 9** **Soggetti responsabili delle entrate**

- 1) Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo ovvero i responsabili del servizio al quale risultano affidate.
- 2) Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
- 3) Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

### **Art. 10** **Attività di verifica e controllo**

- 1) I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
- 3) In particolare, il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 4) Il Responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
- 5) Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30, 31, 32, del D.Lgs 267/2000.

## **Art. 11**

### **Poteri ispettivi**

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Funzionario Responsabile si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti.
- 2) Gli accessi e le attività di controllo nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio della attività e con modalità tali da arrecare il minor disagio possibile allo svolgimento ordinario della attività.
- 3) Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotate anche eventuali dichiarazioni rese dal contribuente o da persona dallo stesso delegata; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.

## **Art. 12**

### **Attività di liquidazione**

- 1) L'attività di liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità, trasparenza e nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalle norme vigenti.
- 2) Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, le modalità il termine e l'organo presso il quale è possibile proporre ricorso nonché il nominativo del responsabile del procedimento.
- 3) Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, detta notifica può avvenire anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o in tutti i modi stabiliti dalla legge.

## **Art. 13**

### **Attività di accertamento e rettifica**

- 1) L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione in materia di tributi locali.  
Al contribuente deve essere notificato apposito atto motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che li hanno determinati.  
Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.  
Nell'atto devono essere indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela e il nominativo del responsabile del procedimento.

Va, altresì, indicato il termine, le modalità e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto e quant'altro previsto dalle leggi in materia di tributi.

2) L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere notificato, detta notifica può avvenire anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o in tutti i modi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 14**

### **Sanzioni tributarie - Principi generali**

1) Per le violazioni delle norme tributarie si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

2) Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3) Gli interessi da applicare all'attività di accertamento e liquidazione di tutti i tributi è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

#### **Art. 15**

### **Interpello del contribuente**

1) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Ente, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2) La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.

3) Qualora la risposta dell'Ente non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente.

### **Titolo III**

## **Attività di riscossione**

#### **Art. 16**

### **Riscossione coattiva**

1) La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 112/99 e/o mediante ingiunzione, in base alle disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

**Art. 17**  
**Attività di riscossione volontaria**

- 1) La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi, ove vi siano.
- 2) Il pagamento dei tributi comunali può essere effettuato in tutti i modi e le forme previsti dalla normativa tributaria in materia di tributi locali e in attuazione al principio della semplificazione e della economicità della riscossione.

**Art. 18**  
**Acquiescenza o adesione agli atti di accertamento**

- 1) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
- 2) Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione delle somme dovute in un numero di rate da stabilirsi, caso per caso, in rapporto all'entità degli importi dovuti.
- 3) Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- 4) Sugli importi delle rate sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza per il pagamento della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
- 5) Il contribuente deve esibire al Comune quietanza di avvenuto pagamento delle singole rate.
- 6) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non continuative, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dell'intero debito residuo diventa immediatamente dovuto, qualora sia stata prestata garanzia il Comune è autorizzato ad escutere la garanzia stessa per l'intero debito residuo.

**Art. 19**  
**Dilazione del pagamento**

- 1) Per tutte le entrate comunali tributarie, su richiesta motivata del contribuente, l'Ente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento in un numero di rate da stabilirsi, caso per caso, in rapporto all'entità della somma dovuta.
- 2) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi.
- 3) Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di

idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi.

4) La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

5) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

6) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

## **Art. 20 Personale**

1) La Giunta, con apposito atto, ai fini del potenziamento delle attività dirette all'evasione dei tributi, ha facoltà di attribuire compensi incentivanti la produttività a tutto il personale addetto che collabori, in dipendenza di particolari programmi o progetti straordinari, al recupero degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

2) Il compenso sarà corrisposto a tutto il personale, ivi comprese le posizioni organizzative (ove non diversamente disposto) sugli importi effettivamente incassati a seguito di attività di accertamento o riscossione, purché non contestati in sede giurisdizionale.

3) La quantità e la qualità del lavoro svolto dal personale dipendente nell'ambito dei programmi o progetti straordinari di recupero, al di fuori del normale esercizio delle sue funzioni, saranno oggetto di valutazione ai fini della ripartizione del compenso di cui al comma precedente.

## **Titolo IV Attività contenziosa e strumenti deflativi**

### **Art. 21 Contenzioso**

1) In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, l'Ente, esaminata l'idonea istruttoria del funzionario responsabile del tributo, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela della amministrazione.

2) Per fattispecie di particolare rilevanza giuridica ed economica, l'Ente, previo parere motivato e non vincolante del Funzionario Responsabile, può conferire incarico o stipulare convenzione con uno o più professionisti per l'esercizio della difesa.

## **Art. 22 Autotutela**

1) Il Comune, previo parere del Funzionario Responsabile, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, procedendo all'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
- b) valore della lite;
- c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.

2) Al fine di favorire la massima collaborazione con i contribuenti, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, si può procedere all'annullamento dell'atto, in tutto o in parte, nei casi di palese illegittimità e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo.

3) Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.), nonché motivi di cui alle lettere da a) ad f) del precedente comma.

## **Art. 23 Accertamento con adesione**

1) Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali é estesa per effetto dell'art. 50 della legge n. 449/97.

## **Titolo V Disposizioni finali**

### **Art. 24 Rinvio e abrogazione**

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

2) Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti il presente Regolamento.